

Invalidi civili e portatori di handicap

Decreto semplificazioni: importanti novità

Il decreto legge n° 90/2014 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 contiene importanti disposizioni in materia di semplificazione amministrativa.

Vediamo qui di seguito punto per punto le novità nei procedimenti di riconoscimento e di conferma dello status di invalidità e di handicap e dei relativi benefici.

Rivedibilità e status

Nella normativa previgente al Decreto n° 90/2014 lo status relativo alla minorazione civile e all'handicap (legge 104/1992) decadeva in occasione della scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se l'interessato era in attesa di visita di revisione.

Spesso a causa dei ritardi "tecnici" di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, all'indomani della scadenza eventualmente indicata nel verbale, venivano sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità), si perdeva il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi) e non si poteva accedere ad altre agevolazioni quali, ad esempio, quelle fiscali finché non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento.

La novità introdotta con il decreto n° 90/2014 all'articolo 25, comma 6 bis, è certamente un segno di civiltà a favore dell'invalido civile: nel caso in cui sia prevista rivedibilità si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura fino a nuovo accertamento.

Viene inoltre definita una volta per tutte la competenza della convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la visita di revisione: tocca all'INPS procedere alla convocazione (non all'ASL né ad altri).

Condizione	Ieri	Oggi
Rivedibilità grado di invalidità civile già riconosciuto	<i>Si perdevano benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura alla data di scadenza del verbale e fino a nuovo accertamento</i>	Non si perdono benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura fino al nuovo accertamento

Patente e guida

Ottenere la patente di guida per una persona con disabilità è spesso un percorso ad ostacoli. La sua idoneità e l'eventuale uso di particolari adattamenti vengono stabiliti da una commissione medica provinciale di cui fanno parte un medico e un ingegnere della motorizzazione civile. Tempi di attesa e costi diretti per la persona sono notevoli. In generale la durata della patente è inferiore a quella prevista per la generalità dei cittadini e per il rinnovo si deve seguire il medesimo iter rivolgendosi nuovamente alla stessa commissione. Questo percorso è identico sia che la disabilità sia stabilizzata (esempio amputazione d'arto) che nel caso, invece, sia ingravescente o possa necessitare di adattamenti diversi nel tempo.

Finalmente il secondo comma dell'articolo 25 del decreto n° 90/2014 sopprime questa normativa. Esso prevede che se nella prima visita di idoneità alla guida la commissione certifica che il conducente presenta una disabilità stabilizzata e non necessita di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida potranno essere effettuati senza passare per la commissione, cioè come tutti gli altri "patentati" con un risparmio di tempo e di denaro

Inoltre la durata della patente è quella comunemente prevista per tutti (tre, cinque, dieci anni a seconda del tipo di patente e dell'età del conducente).

Condizione	Ieri	Oggi
Rinnovo dell'idoneità alla guida per patologia o menomazione stabilizzata	<i>Era necessario rivolgersi alla commissione medica provinciale con tempi di attesa e spese addizionali</i>	È sufficiente rivolgersi ad un medico autorizzato (Agenzia pratiche, ASL ...) come gli altri cittadini

E' ammessa la possibilità per l'interessato di chiedere la presenza, nel corso della valutazione dell'idoneità, di un esperto di un'associazione di persone con disabilità da lui individuata. Questa opportunità si aggiunge a quella già prevista di farsi accompagnare da un medico di fiducia.

Parcheggi

Il terzo comma dell'art. 25 del decreto n° 90/2014 interviene in materia di gratuità dei parcheggi, modificando l'articolo 381 del Regolamento del codice della strada. La nuova disposizione impone al comune di stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dalla normativa vigente (1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili). Questa indicazione, in precedenza, era facoltativa.

Nel contempo, lo stesso comma pone solo come facoltà, e non obbligo, per i comuni di prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

Certificati provvisori e agevolazioni lavorative

Premessa

La normativa vigente in materia di agevolazioni lavorative (permessi mensili e congedi biennali retribuiti) pone come condizione ineludibile la presentazione del verbale di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) e non ammette la validità di altre certificazioni di invalidità.

L'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 (convertito alla legge 27 ottobre 1993, n. 423) prevede che qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'accertamento di handicap può essere effettuato dal medico, in servizio presso l'Azienda Asl che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona con disabilità.

L'accertamento produce effetti, ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 33, sino all'emissione del verbale da parte della commissione medica.

Questa eccezione, tuttavia, oltre a comportare comunque una visita ulteriore (quella specialistica), risolve solo i problemi connessi alla concessione dei permessi lavorativi (art. 33, legge 104/1992) e non anche il congedo biennale (art. 42, decreto legislativo 151/2001).

Il quarto comma del decreto-legge 90/2014 risolve questi problemi:

1. abbassa il limite da 90 a 45 giorni;
2. autorizza le Commissioni a rilasciare il certificato provvisorio (valido fino all'emissione di quello definitivo) già a fine visita
3. estende la validità anche ai congedi retribuiti (quelli fino a due anni di astensione).

Lo stesso comma abbassa anche a novanta giorni (dalla data di presentazione della domanda) il tempo massimo entro cui la Commissione ASL deve pronunciarsi rispetto allo status di handicap (art. 3, legge 104/1992).

Si ricorda che una volta che la ASL ha perfezionato il verbale quest'ultimo deve, comunque, essere trasmesso all'INPS per la convalida definitiva.

Condizione	Ieri	Oggi
Certificato provvisorio di handicap grave finalizzato alle agevolazioni lavorative	<i>Era da richiedere ad un medico specialista non prima che siano trascorsi 90 giorni dalla domanda di accertamento. La Commissione ASL non era autorizzata formalmente al rilascio di un certificato provvisorio al termine della visita di accertamento. Valido solo per i permessi (art. 33, legge 104/1992)</i>	Da richiedere ad un medico specialista non prima che siano trascorsi 45 giorni dalla domanda di accertamento. La Commissione ASL è autorizzata al rilascio di un certificato provvisorio al termine della visita di accertamento. Valido per i permessi (art. 33, legge 104/1992) e per i congedi (d. lgs. 151/2001)
Tempi massimi per la definizione dei verbali da parte della Commissione ASL	180 giorni	90 giorni

Neomaggiorenni : invalidi civili minorenni che compiono la maggiore età

Premessa

Fino ad oggi un minore titolare di indennità di accompagnamento per una grave disabilità, anche se stabilizzata e ingravescente, era costretto al compimento del 18° anno di età ad una nuova valutazione dell'invalidità (o cecità o sordità) altrimenti gli veniva revocata l'indennità e non gli veniva concessa la pensione che gli sarebbe spettata come maggiorenne.

Il comma 6 dell'art. 25 del decreto n° 90/2014 stabilisce finalmente che al minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità "sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari."

Nel testo convertito in legge è stato anche soppresso l'obbligo di presentare una domanda amministrativa: la concessione avverrà in automatico.

Minori titolari di indennità di frequenza

Questi soggetti, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni (verosimilmente solo la pensione o l'assegno). Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

Su tale ultimo aspetto INPS - con [messaggio n. 6512 dell'8 agosto 2014](#) – ha già fornito le conseguenti indicazioni operative, rendendo disponibile sul proprio sito anche i relativi moduli per la domanda amministrativa.

Condizione	Ieri	Oggi
Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento	<i>Venivano sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età</i>	Non vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età; le provvidenze vengono concesse in automatico
Neomaggiorenni titolari di indennità di frequenza	<i>Venivano sottoposti a nuova visita al compimento del 18. anno di età</i>	Vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età, ma in attesa della visita vengono concesse, su domanda, le provvidenze per invalidità civile spettanti ai maggiorenni

Rivedibilità

Premessa.

La legge 9 marzo 2006, n. 80 affronta il problema della ripetizione delle visite di accertamento per soggetti che hanno patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili.

La norma prevede, modificando l'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 38, che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap, questo per evitare inutili duplicazioni di visite.

Quindi quella norma non estende il divieto di revisione anche a tutte le situazioni stabilizzate a meno che non godano dell'indennità.

Solo a titolo di esempio una persona con amputazione che non dà titolo all'indennità di accompagnamento, con la normativa pre-vigente non rientrava nelle previsioni dell'articolo 6 della citata Legge 80/2006.

L'articolo 25, comma 8 del decreto n°90/2014 abroga un periodo della norma originaria. D'ora in poi l'esonero dalla revisione riguarderà tutte le patologie stabilizzate, gravi o meno che siano.

Il periodo abrogato è infatti: *"I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap."*

Rimane in vigore solo il periodo successivo: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione."*

Il vigente decreto interministeriale 2 agosto 2007 – che aveva elencato i gruppi di patologie esonerati da visita - è, a questo punto, da riscrivere almeno nella premessa.

Condizione	Ieri	Oggi
Esonero dalla ripetizione di visite di verifica o di controllo	<i>Spettava alle persone con disabilità stabilizzata o ingravescente, solo se titolari di indennità di accompagnamento (invalidi, ciechi totali) o di comunicazione</i>	Spetta alle persone con disabilità stabilizzata o ingravescente, anche se non titolari di indennità di accompagnamento (invalidi, ciechi totali) o di comunicazione

Concorsi e assunzioni nella pubblica amministrazione

Con il penultimo comma, l'articolo 25 interviene pure sulla legge 104/1992 e in particolare sull'articolo 20 quello che riguarda le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.

Viene inserito un nuovo comma che stabilisce che una persona con invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

Tratto da un articolo di **Carlo Giacobini** Direttore responsabile di HandyLex.org

BY S. Martorellie & P. Zani

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Art. 25

(Semplificazione per i soggetti con invalidita')

((01. All'articolo 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "sia richiesto" sono inserite le seguenti: "da disabili sensoriali o"))).

1. All'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "laurea in ingegneria" sono inserite le seguenti: ", **((nonche' dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidita' individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario))**". La partecipazione del rappresentante **((di quest'ultima))** e' comunque a titolo gratuito".

2. All'articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita' della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4."

3. All'articolo 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "Il comune puo' inoltre stabilire" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune inoltre stabilisce"; dopo le parole: "n. 503, e" e' inserita la parola: "puo'".

4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola "novanta" e' sostituita dalla parola "quarantacinque";

2) le parole "ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151";

((2-bis) dopo le parole: "da un medico specialista nella patologia denunciata" sono inserite le seguenti: "ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate")));

b) al comma 3-bis dell'articolo 2, la parola "centottanta" e' sostituita dalla parola "novanta";

c) dopo il comma 3-ter dell'articolo 2, e' inserito il seguente comma: "3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, e' autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS."

5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta', le

prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

6. Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età ((...)) le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

((6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS))).

7. All'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione" sono soppresse.

8. All'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il primo periodo è soppresso.

9. All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto in fine il seguente comma:

"2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista."

((9-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "se non versino in stato di disoccupazione e" sono soppresse)).



Per consulenza personalizzata e
presentazione di eventuali
domande

il Patronato INAS CISL è
gratuitamente a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare
la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"